



BYBLOS

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE

Per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria della Carta e del Cartone,
delle aziende Grafiche ed Affini e delle aziende Editoriali

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

(approvato dal CdA in data 08.11.2022 in vigore dal 1.1.2023)

INDICE

Premessa	3
Casi per i quali è possibile richiedere l'anticipazione	3
Anzianità di partecipazione.....	3
Anticipazione su posizione a garanzia di cessione del quinto	3
Anticipazioni per spese sanitarie.....	4
Anticipazioni per acquisto prima casa di abitazione	6
Anticipazioni per ristrutturazione prima casa di abitazione	9
Anticipazioni per ulteriori esigenze	11
Norme di carattere generale	12

Premessa

Il presente Documento disciplina le modalità di erogazione delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale degli associati al Fondo pensione Byblos, così come previsto dall'articolo 13 dello Statuto in osservanza alle disposizioni dell'articolo 11, commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 252/2005.

Casi per i quali è possibile richiedere l'anticipazione

L'anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento e per un importo non superiore al 75% della posizione in caso di spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare e per un importo non superiore al 75% della posizione totale in caso di acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. Si intende prima casa per sé, l'immobile acquistato usufruendo delle relative agevolazioni fiscali, compresa la casa acquistata dal coniuge a condizione che i coniugi abbiano adottato il regime legale di comunione dei beni all'atto dell'acquisto;
- c) decorsi 8 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare e per un importo non superiore al 75% della posizione totale in caso di spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli;
- d) decorsi 8 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare per un importo non superiore al 30% della posizione totale in caso di ulteriori e non documentate esigenze dell'aderente.

Anzianità di partecipazione

Ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione sono considerati validi tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale, purché sia debitamente certificata. Per il riconoscimento dell'anzianità pregressa, in assenza di trasferimento della posizione a Byblos, l'iscritto dovrà pertanto inviare copia di un estratto conto della forma pensionistica precedente, aggiornato alla data della richiesta di anticipazione a Byblos.

Anticipazione su posizione a garanzia di cessione del quinto

Per tutte le richieste di anticipazioni di aderenti rispetto ai quali sia stato notificato al Fondo un finanziamento con cessione del quinto, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata ad apposita liberatoria della Finanziaria. Solo nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie, vengono erogati all'aderente i 4/5 dell'importo spettante in quanto le anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni previdenziali obbligatorie (pari al 1/5). Il Fondo non è responsabile per l'erogazione dell'anticipazione in presenza di un contratto di finanziamento assistito dalla garanzia della posizione di previdenza complementare se la finanziaria non ha provveduto a notificare al Fondo l'apposizione del vincolo. L'associato, con la presentazione della richiesta di anticipazione, esplicitamente consente ed autorizza il Fondo a comunicare alla Società Finanziaria i dati, se richiesti, relativi all'ammontare della propria posizione previdenziale.

ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE

Tipologia di Anticipazione che può essere richiesta se ricorrono le seguenti condizioni:

- per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni che richiedano terapie e interventi straordinari, riconosciuti tali tramite specifica attestazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche per l'aderente, il coniuge ed i figli. Tale attestazione riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni;
- in qualsiasi momento tenendo presente che l'importo dell'anticipazione medesima è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, secondo gli stessi limiti in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Pertanto, in presenza di uno o più contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio, e in assenza della liberatoria, e/o vincolo di natura giudiziaria, l'anticipazione sarà liquidata nella misura di 4/5 dell'importo netto spettante, così come specificato al punto 3. *Anticipazione su posizione a garanzia di cessione del quinto*;
- per un importo che, nel limite delle spese preventivate o sostenute, non può comunque superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata;
- anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate (viaggi, permanenza), anche se sostenute dal familiare che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione;
- prima dell'effettivo esborso da parte dell'iscritto, purché lo stesso presenti documentazione quale, a titolo esemplificativo, preventivi di spesa emessi dal professionista o dalla struttura sanitaria che provvederà ad effettuare le terapie e/o gli interventi attestati dalla competente struttura pubblica, da dove si evinca la durata del piano di cura e l'importo complessivo accettato da parte dell'iscritto. Tale documentazione sarà ritenuta valida qualora emessa con data non antecedente i 120 giorni dalla data di richiesta dell'anticipazione al Fondo.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA:

1. certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente, attestante la natura straordinaria dell'intervento e la circostanza per cui l'intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli. L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento. *(modulistica per l'attestazione resa disponibile da parte del Fondo)*
2. copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale dell'aderente; nel caso l'anticipazione sia richiesta per il coniuge o il figlio/i è necessario presentare i suddetti documenti anche per tali soggetti;
3. stato di famiglia ovvero altro documento rilasciato dalla competente amministrazione pubblica attestante il rapporto di parentela con l'aderente, (in alternativa, un estratto del certificato di nascita con indicazione della maternità e paternità, se la richiesta è per il figlio, o un estratto del certificato di matrimonio, se la richiesta è per il coniuge), da presentare nel caso l'anticipazione venga richiesta per il coniuge o figlio/i;
4. copia delle fatture/o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, debitamente documentate dell'avvenuto pagamento, emesso con data non antecedente i 120 giorni dalla data di richiesta dell'anticipazione al Fondo;

5. preventivi di spesa (compresi quelli relativi alle spese accessorie) rilasciati dal professionista o dalla struttura sanitaria che effettuerà le terapie e/o gli interventi. In tal caso, l'iscritto dovrà comunque trasmettere al Fondo, entro 180 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, la fattura o ricevuta fiscale delle spese effettivamente sostenute. L'aderente si impegna a restituire la differenza nel caso in cui la fattura/ricevuta fiscale presentata a consuntivo risulti inferiore al preventivo.
6. in caso di documentazione probatoria delle spese sostenute/da sostenere emessa all'estero, presentazione della traduzione giurata della stessa;
7. il consenso al trattamento dei dati personali anche da parte del coniuge o del/i figlio/ii nel caso di richiesta a favore di questi ultimi (*modulistica per la raccolta del consenso resa disponibile da parte del Fondo*)
8. nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio", notificati al Fondo:
 - attestazione della società finanziaria di estinzione del debito
 - o, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione.

Qualora la società finanziaria negasse l'autorizzazione all'erogazione o nel caso in cui l'aderente presenti la richiesta di Anticipazione sprovvista della liberatoria, il Fondo procederà al disinvestimento dei 4/5 dell'importo dovuto a titolo di anticipazione ed alla conseguente erogazione dell'importo spettante all'iscritto richiedente; il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante;

9. autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 320 c.c., nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta per un soggetto iscritto al Fondo fiscalmente a carico del lavoratore aderente e tale soggetto sia minorenne o sottoposto a tutela.

La mancata o parziale presentazione della documentazione giustificativa dell'anticipazione erogata sulla base di preventivi comporta il rifiuto di successive anticipazioni (salvo il caso di restituzione dell'importo non giustificato).

Sull'importo erogato, al netto dei redditi derivanti dai rendimenti già assoggettati ad imposta, è applicata la seguente tassazione:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15% ¹

¹ L'aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto della prima casa di abitazione, e relative pertinenze che siano acquistate contestualmente, anche qualora l'immobile sia ubicato all'estero; è altresì concessa anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo.

Tipologia di Anticipazione che può essere richiesta se ricorrono le seguenti condizioni:

- ove l'immobile risulti, sulla base della documentazione acquisita dal Fondo,
 - intestato all'iscritto o ai figli. È ammessa l'anticipazione anche qualora l'acquisto dell'immobile risulti effettuato solo dal coniuge, purché l'acquisto sia avvenuto successivamente alla data del matrimonio in regime di comunione legale dei beni;
 - destinato a "prima casa di abitazione" dell'iscritto o di suo figlio, intendendosi con tale accezione quello di natura abitativa e non di lusso destinato a residenza o a dimora abituale per il quale siano riconosciute le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti.
 - acquistato a titolo oneroso
- quando l'anzianità di iscrizione a Byblos - comprensiva degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale e sia debitamente certificata - sia almeno pari ad otto anni;
- per un importo che, nel limite delle spese giustificate, non può comunque superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata;
- tenendo presente che l'importo dell'anticipazione medesima è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, ricorrendo i presupposti di legge;
- a condizione che tra la data del rogito notarile relativo all'acquisto della prima casa di abitazione e la richiesta di anticipazione non siano trascorsi più di 18 mesi;

È inoltre ammissibile l'erogazione dell'anticipazione anche nelle specifiche ipotesi di seguito elencate:

- acquisto di una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;
- acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione dell'acquirente o dei figli e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;
- acquisto della nuda proprietà di un immobile, a condizione che l'acquirente abbia anche ivi stabilito la sua residenza e tale circostanza sia debitamente documentata.

L'Anticipazione non può essere richiesta:

- da parte dell'aderente che sia coniuge separato già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie, sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge non assegnatario né sottrae il diritto di godimento in via definitiva;
- in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'aderente
- per estinguere contratti di mutuo "in itinere"

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

1. dichiarazione sostitutiva² requisiti prima casa (*modulistica per l'attestazione resa disponibile da parte del Fondo*)
2. copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale dell'aderente e, se del caso, del figlio;
3. nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio", notificati al Fondo:
 - attestazione della società finanziaria di estinzione del debito
 - o, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione

In assenza di attestazione di estinzione o di autorizzazione all'erogazione all'aderente, il Fondo rigetterà la richiesta.

4. in caso di richiesta a favore dei figli:
 - stato di famiglia ovvero altro documento rilasciato dalla competente amministrazione pubblica attestante il rapporto di parentela con l'aderente, (in alternativa, un estratto del certificato di nascita con indicazione della maternità e paternità)
 - in caso di richiesta a favore dei figli minori autorizzazione del competente giudice tutelare.
5. autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art.320 c.c., nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta per un soggetto iscritto al Fondo fiscalmente a carico del lavoratore aderente e tale soggetto sia minorenne o sottoposto a tutela.

In aggiunta alla documentazione indicata ai punti precedenti, con riferimento a ciascuna fattispecie di seguito indicata, occorre presentare:

6. in caso di acquisto da terzi:

- copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione di compravendita (rogito). Tra la data del rogito e la richiesta di anticipazione non devono essere trascorsi più di 18 mesi;
- se il rogito notarile non è ancora stato stipulato è necessario produrre copia del contratto preliminare di compravendita registrato, con data non antecedente i 180 giorni dalla data di richiesta di anticipazione al Fondo. In tal caso l'aderente dovrà far pervenire al Fondo copia dell'atto notarile di compravendita entro 180 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione.
- In caso di acquisto all'asta, decreto di trasferimento o, in assenza, verbale di aggiudicazione dell'immobile e ricevuta del pagamento effettuato

7. in caso di assegnazione di alloggio in cooperativa:

- l'atto di assegnazione in proprietà individuale, stipulato con rogito notarile, dell'alloggio da parte della cooperativa;
- se non è ancora intervenuto l'atto di assegnazione, la dichiarazione del presidente della cooperativa con firma autenticata, attestante la qualità di socio dell'aderente (o del figlio), le caratteristiche ed il valore dell'unità immobiliare prenotata, come riportato nella delibera del

² Per dichiarazione sostitutiva di certificazione si intende la dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Consiglio di amministrazione della cooperativa, nonché il prospetto dei pagamenti effettuati o da effettuare; il tutto con l'impegno a produrre copia autentica dell'atto definitivo di assegnazione entro 180 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione.

8. in caso di costruzione in proprio:

- l'atto di provenienza del terreno (documento attestante la proprietà);
- il certificato di fine lavori e collaudo del tecnico incaricato dal committente che è stato presentato all'ufficio tecnico comunale, avente data e protocollo non anteriore a 18 mesi dalla richiesta, ovvero autocertificazione attestante la data della chiusura dei lavori, avente data non anteriore a 18 mesi dalla richiesta. In caso di lavori non ancora ultimati, la concessione edilizia;
- le fatture o ricevute in regola con la normativa fiscale che attestino le spese sostenute per la costruzione dell'immobile (ad es. progettazione dei lavori; acquisto dei materiali; esecuzione dei lavori; altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; perizie e sopralluoghi; imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori, oneri di urbanizzazione, etc.). In caso di presentazione di preventivi, il richiedente deve far pervenire al Fondo le fatture con dettaglio delle spese sostenute, entro e non oltre 180 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione.

9. in caso di documentazione probatoria relativa all'acquisto di un immobile all'estero, presentazione della traduzione giurata della stessa

La mancata o parziale presentazione della documentazione giustificativa dell'anticipazione, erogata sulla base di preventivi, comporta il rifiuto di successive anticipazioni (salvo il caso di restituzione dell'importo non giustificato).

Sull'importo erogato, al netto dei redditi derivanti dai rendimenti già assoggettati ad imposta, è applicata la seguente tassazione:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

ANTICIPAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

L'anticipazione è connessa alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380, relativamente all'immobile di proprietà dell'iscritto o dei suoi figli destinato a prima casa di abitazione.

È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'aderente (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'aderente (o dei suoi figli).

Tale anticipazione può essere richiesta:

- per interventi di manutenzione ordinaria, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (lett. a D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
- per interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso (lett. b, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
- per interventi di restauro e di risanamento conservativo, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (lett. c, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
- per interventi di ristrutturazione edilizia, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti (lett. d, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
- solo quando l'immobile risulti intestato all'iscritto o ai figli. Per l'iscritto è ammessa l'anticipazione anche nel caso di acquisto dell'immobile effettuato da parte del coniuge, purché l'acquisto sia avvenuto in comunione legale dei beni (in tal caso, dalla documentazione prodotta, deve risultare l'onere della spesa da parte dell'iscritto);
- solo quando l'anzianità di iscrizione a Byblos, comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale e debitamente certificata, sia almeno pari ad otto anni;
- per un importo che, nel limite delle spese preventivate o sostenute, non può superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata;
- tenendo presente che l'importo della medesima anticipazione è cedibile, pignorabile e sequestrabile, da parte degli aventi diritto, ricorrendone i presupposti di legge;
- nel caso in cui i lavori non siano terminati, a condizione che l'anzianità di iscrizione a Byblos, come precedentemente richiesta, sia maturata alla data dell'inizio dei lavori.

L'Anticipazione non può essere richiesta a fronte di oneri sostenuti per l'acquisto di mobili di arredamento ed elettrodomestici o per interventi ricadenti nelle regolamentazioni di ecobonus o superbonus che non comportino l'effettivo esborso economico a carico dell'aderente.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

1. atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento;
2. copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'aderente e, se del caso, del figlio;
3. in caso di richiesta a favore dei figli:
 - documento rilasciato dalla competente amministrazione pubblica attestante il rapporto di parentela con l'aderente (in alternativa, un estratto del certificato di nascita con indicazione della maternità e paternità);
 - consenso al trattamento dei dati personali debitamente firmato dal figlio o, se minore o sottoposto a tutela, dall'avente diritto.
4. fatture o ricevute delle spese sostenute, corredate dalla copia dei bonifici attestanti il pagamento, per la realizzazione degli interventi, in regola con la normativa fiscale, recanti data non superiore ai 180 giorni antecedenti la richiesta di anticipazione al Fondo. L'Anticipazione sarà erogata anche prima dell'inizio dei lavori e dell'effettuazione dei relativi pagamenti, a condizione che la documentazione sia prodotta in conformità al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, recante le disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto, in caso di domanda di anticipazione accolta sulla base di preventivi, il richiedente deve far pervenire al Fondo le fatture con dettaglio delle spese sostenute e la copia dei relativi bonifici (*"bonifico per detrazioni previste dall'art. 16-bis del Dpr 917/1986"*), entro e non oltre 180 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione;
5. Attestazione ditta appaltante che la tipologia di lavori da effettuare rientra negli interventi edilizi normati dall'art.3 c.1 lett. a-b-c-d del Dpr 380/2001;
6. autocertificazione possesso documentazione ristrutturazione (*modulistica per l'attestazione resa disponibile da parte del Fondo*);
7. eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio;
8. nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di *"cessione del quinto dello stipendio"*, notificati al Fondo:
 - attestazione della società finanziaria di estinzione del debito
 - o, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione

In assenza di attestazione di estinzione o di autorizzazione all'erogazione all'aderente, il Fondo rigetterà la richiesta

9. autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art.320 c.c. nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta per un soggetto iscritto al Fondo fiscalmente a carico del lavoratore aderente e tale soggetto sia minore o sottoposto a tutela.

La mancata o parziale presentazione della documentazione giustificativa dell'anticipazione erogata sulla base di preventivi comporta il rifiuto di successive anticipazioni (salvo il caso di restituzione dell'importo non giustificato).

Sull'importo erogato, al netto dei redditi derivanti dai rendimenti già assoggettati ad imposta, è applicata la seguente tassazione:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE

Tale anticipazione può essere richiesta:

1. per qualsiasi ulteriore esigenza dell'aderente;
2. solo quando l'anzianità di iscrizione ad Byblos - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale e debitamente certificata - sia almeno pari ad otto anni;
3. per un importo che, rispetto alla posizione maturata, non può superare la misura percentuale del 30%;
4. tenendo presente che l'importo della medesima anticipazione è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, ricorrendone i presupposti di legge.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:

1. copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale dell'aderente;
2. nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio", notificati al Fondo:
 - attestazione della società finanziaria di estinzione del debito
 - o, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione

In assenza di attestazione di estinzione o di autorizzazione all'erogazione all'aderente, il Fondo rigetterà la richiesta

3. autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art.320 c.c. nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta per un soggetto iscritto al Fondo fiscalmente a carico del lavoratore aderente e tale soggetto sia minorenne o sottoposto a tutela.

Sull'importo erogato, al netto dei redditi derivanti dai rendimenti già assoggettati ad imposta, è applicata la seguente tassazione:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

NORME DI CARATTERE GENERALE

1. Le richieste di anticipazione corredate dalla documentazione richiesta, devono essere inoltrate a Byblos esclusivamente online, tramite il sito web www.fondobyblos.it nell'area riservata aderente, sezione "Anticipi", accedendo con le apposite credenziali rilasciate.
2. La procedura di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione della richiesta corredata di tutta la documentazione prevista per le singole fattispecie. Effettuata la relativa istruttoria e valutata la congruità della documentazione allegata, l'anticipazione viene erogata indicativamente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda e comunque non oltre il termine massimo di quattro mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Qualora la documentazione non pervenisse al Fondo entro sei mesi dalla data di richiesta di integrazione, si procederà d'ufficio all'annullamento della domanda di anticipazione.
3. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie inserite nella procedura di richiesta anticipazione online.
4. L'importo massimo anticipabile è commisurato all'ammontare della posizione individuale ottenuto valorizzando le quote possedute con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'anticipazione si intende definita. Nel caso di richiesta di importo netto, lo stesso potrebbe subire variazioni alla data di valorizzazione delle quote, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.
5. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. In caso di anticipazione richiesta sulla base di documentazione di spesa non definitiva (preventivi, preliminare di compravendita, etc.) l'iscritto dovrà comunque trasmettere al Fondo la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute. La mancata o parziale presentazione della suddetta documentazione comporta il rifiuto di successive anticipazioni (salvo il caso di restituzione dell'importo non giustificato).
6. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di associati che, successivamente, dovessero risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione, ovvero nel caso in cui il richiedente non invii la documentazione definitiva.
7. La richiesta di anticipazione può essere reiterata nel tempo, anche per la medesima tipologia (spese sanitarie, prima casa, ulteriori esigenze), purché l'ammontare complessivo delle somme percepite a titolo di anticipazione non ecceda il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del già menzionato massimale, l'importo erogato dal Fondo verrà ridotto entro il limite consentito. In caso di reiterazione delle richieste di anticipazione "per ulteriori esigenze" l'importo complessivo richiesto per tale causale non dovrà superare, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le precedenti anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la suddetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.
8. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Fondo, al momento del pagamento delle richieste di anticipazione, verrà applicato un costo di gestione pratica di euro 20.

9. In qualsiasi momento è possibile reintegrare le anticipazioni anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.164,57. Sulle somme eccedenti il già menzionato limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato³. I reintegri devono essere presentati compilando l'apposito modulo disponibile sul sito www.FondoByblos.it. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute oltreché dalla comunicazione presentata dall'aderente al Fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate. Il Fondo rilascerà all'iscritto apposita documentazione relativa al credito d'imposta spettante.

³ Sotto il profilo fiscale si precisa che il credito di imposta per i versamenti eccedenti il plafond di 5.164,57 euro spetta limitatamente a reintegrazioni di montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007 (dato rinvenibile nel prospetto di liquidazione dell'anticipazione a suo tempo inviato all'interessato). Viceversa, i reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto l'iscritto dovrà comunicarli al Fondo come "contributi non dedotti".